

Codice DB1400

D.D. 21 novembre 2011, n. 2943

Torrente Arbogna in comune di Garbagna Novarese (NO). Autorizzazione idraulica per la realizzazione di manufatto per lo scarico di acque depurate con posa di massi, in alveo, in corrispondenza dello stesso e sopralzo della quota del piazzale a distanza non inferiore m. 4 dall'argine esistente e realizzazione di pista retrostante l'argine. Richiedente: Consorzio di Bacino Basso Novarese.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Consorzio di Bacino Basso Novarese ad eseguire la realizzazione di manufatto per lo scarico di acque depurate con posa di massi, in alveo, in corrispondenza dello stesso e sopralzo della quota del piazzale a distanza non inferiore a m.4 dall'argine esistente e realizzazione di pista retrostante l'argine nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate nei disegni allegati all'istanza che debitamente visti da questo Settore, verranno restituiti al richiedente all'atto del rilascio del provvedimento concessorio, e subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni in premessa citate e delle seguenti condizioni:

1. le opere potranno essere realizzate solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione;
2. le opere devono essere realizzate in conformità degli elaborati progettuali prodotti e delle prescrizioni tecniche in premessa citate e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo settore;
3. il materiale di risulta proveniente dagli scavi dovrà essere usato esclusivamente per la colmataura di depressioni di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
4. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
5. durante la posa della tubazione non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
6. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni uno, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
7. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato

della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

8. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

9. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si rendessero necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

10. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche alle opere di che trattasi o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili con il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

11. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

12. prima dell'inizio dei lavori in alveo e comunque con congruo anticipo, la Società ex SAR S.r.l dovrà contattare la Provincia di Novara, Settore Agricoltura Funzione Caccia e Pesca Parchi GEV, per concordare le modalità di esecuzione dell'intervento al fine della tutela e conservazione della fauna acquatica e l'esercizio della pesca;

13. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge nelle sedi competenti.

Il Dirigente
Roberto Crivelli